

OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Documenti elaborati dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato ed eventuali iniziative di raccordo con le Istituzioni

Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato concernente indicazioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, N. 266.

Premessa: Nell'intento di offrire un contributo alle Regioni - che sono chiamate ad uniformare i propri ordinamenti alla legge 11 agosto 1991, n. 266 entro un anno dalla sua entrata in vigore ed alle organizzazioni di volontariato che intendono chiedere ed ottenere l'iscrizione nei registri regionali del volontariato,

L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

riunitosi con i rappresentanti delle Regioni ha dedicato parte dei lavori delle riunioni del 6 marzo e del 16 aprile c.a. all'approfondimento dei criteri di massima inerenti al delicato ed urgente problema dell'istituzione dei registri regionali e all'iscrizione in essi delle organizzazioni aventi titolo.

Negli incontri sono stati coinvolti anche i presidenti di alcune grandi Associazioni nazionali, capillarmente presenti sul territorio, che per la loro specificità hanno stretti legami con il volontariato, sia per il numero di volontari che coinvolgono, sia per i servizi che rendono alla collettività.

Le proposte avanzate in detti incontri -- sulle quali sono stati riscontrati orientamenti convergenti ed importanti alla più ampia collaborazione -- formano oggetto del presente documento. Esso è stato predisposto con l'obiettivo di ampliare l'intesa fra Istituzioni centrali, periferiche e mondo della solidarietà ed anche per agevolare la piena applicazione da parte delle Regioni delle disposizioni adottate, dal legislatore nazionale.

Ci si augura pertanto che, con la diffusione di esso, si possa offrire ai soggetti interessati uno strumento di lavoro utile alla soluzione dei problemi emergenti in sede di prima applicazione della legge-quadro del volontariato.

A) Distinzione tra volontariato e associazionismo

E' noto che se nella X legislatura accanto alla legge-quadro sul volontariato (n.266/91) e a quella sulle cooperative sociali (n. 381/91) fosse stata anche approvata quella sull'associazionismo sarebbe stato più agevole realizzare sul piano applicativo la necessaria distinzione fra le tre realtà attraverso cui si esprime, nel nostro Paese, l'operatività di coloro che s' impegnano nel settore no-profit.

L'entrata in vigore soltanto di due delle leggi suddette rende però indifferibile la risposta ad alcuni concernenti l'identificazione delle diverse realtà, ai fini dell'inserimento nei registri regionali del volontariato solo degli organismi, dei gruppi e dei movimenti che per la loro autonomia organizzativa, e peculiarità operativa possono essere definiti, con piena legittimità, "Organizzazioni di volontariato" in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge-quadro n. 266/91.

Occorre anzitutto premettere che la distinzione tra volontariato e associazionismo è segnata *in modo discriminante dall'esistenza o meno di servizi e attività gratuite*, senza fini di lucro e promossi per scopi esclusivi di solidarietà, *aperti verso terzi* e non soltanto per i propri soci o iscritti.

Obbiettivamente esiste però in alcuni casi la difficoltà di una netta separazione tra associazionismo e volontariato e la possibilità, per vari motivi, di sovrapposizione e di intreccio fra i due ambiti.

B) Indicazioni interpretative ritenute utili per l'istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della legge 266/91

Fermo restando che:

- *non pongono dubbi sulla legittimità della loro iscrizione nei registri*, gli organismi, i gruppi, ed i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per i soli fini di solidarietà, rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci e dei propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art.3 (democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite; i criteri d'ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso):

Si ritiene che:

a) *restano esclusi dall'insediamento nei registri regionali* le associazioni nazionali che non svolgono prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in attività a favore dei Paesi in via di sviluppo;

b) *possono essere iscritti nei registri regionali anche:*

1) i gruppi promossi da Associazioni nazionali, operanti sul territorio -- con una precisa autonomia organizzativa -- attraverso servizi visibili, aperti a terzi e con le caratteristiche di gratuità di cui all'art.2 della legge 266;

2) i gruppi di auto-tutela o di self-help quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzia l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e del territorio;

3) le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della Regione ove hanno la propria sede. L'iscrizione invece delle singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei registri regionali ove essi operano;

4) gli organismi aventi le caratteristiche organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi e servizi diversi da quelli tradizionali, quali: l'ambiente i beni culturali, l'educazione alla pratica sportiva, il tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.

Alla luce dei complessi compiti che ci attendono, la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di volontariato dovrà essere rafforzata -- all'uopo usufruendo della competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni -- ed il raccordo con l'Osservatorio Nazionale -- che dovrà aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso non presenti -- oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso.

Soltanto in questo modo trarremo tutti i grandi frutti del lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato con l'approvazione della legge-quadro del volontariato; soltanto lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sull'associazionismo.

Il Ministro per gli affari sociali Rosa Jervolino Russo